a cura del Settore **Fiscalità d'Impresa** n. **11** — Novembre 2026

Confcommercio

Il fisco **semplice**



L'aforisma del mese

Che i contribuenti combattano una diuturna, incessante battaglia contro il fisco è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri finché le leggi tributarie rimarranno, quali sono, vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco.

Luigi Einaudi

Indice

03 **L'argomento del mese**

09 **L'agenzia delle entrate chiarisce**

12 **L'esperto risponde**

15 **Scadenzario fiscale**

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it





L'argomento del mese

La Manovra di Bilancio 2027

Le principali misure in materia fiscale di interesse per il nostro Sistema e i correttivi proposti da Confcommercio

Premessa

Lo scorso 28 ottobre, il Governo ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio 2027 (A.C. n. 3174). Il provvedimento ha iniziato il suo iter parlamentare presso la Camera dei Deputati e sarà approvato, definitivamente, entro il prossimo 31 dicembre.

La Manovra di Bilancio per il 2027 si pone in continuità con le precedenti leggi di bilancio del Governo e si colloca in un contesto che richiede scelte orientate a sostenere la crescita economica del Paese, a rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie ed a favorire la competitività del sistema produttivo.

In questo quadro si inseriscono le valutazioni e le proposte di Confcommercio, che individuano, prioritariamente, nella riduzione della pressione fiscale su lavoratori ed imprese una leva essenziale per sostenere i consumi e la domanda interna, a partire dal proseguimento del processo di riduzione delle aliquote IRPEF e di razionalizzazione degli scaglioni di reddito, nonché dalla conferma di misure di tassazione agevolata delle retribuzioni e, più in generale, di riduzione del cuneo fiscale.

La Manovra di Bilancio 2027 contiene misure espansive per 26,3 miliardi di euro nel 2027 (1,1% del PIL), e 27 miliardi di euro nel 2028.

Le coperture finanziarie sono state reperite, in prevalenza, attraverso l'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, nonché da maggiori entrate derivanti dal settore finanziario (banche ed assicurazioni), dal settore dei giochi e da quello dell'energia.

Di seguito si illustrano, brevemente, le principali misure in materia fiscale di interesse per il nostro Sistema ed i correttivi proposti da Confcommercio, pur consapevoli delle ridotte risorse finanziarie a disposizione.

1. La riduzione dell'IRPEF per il "ceto medio"

La misura di maggiore interesse è - senza ombra di dubbio - l'aumento per il 2027 - da 50.000 euro a 55.000 euro - del limite del secondo scaglione di reddito IRPEF, assoggettato all'aliquota del 33%.

L'intervento - che comporta un risparmio d'imposta massimo di 500 euro su base annua - interessa circa 3,2 milioni di contribuenti e comporta una copertura finanziaria pari a 1.434,2 milioni di euro.

Per il 2027, si ha, pertanto, la seguente curva dell'IRPEF (tab. 1):

- fino a 28.000 euro di reddito, aliquota del 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro di reddito, aliquota del 33%;
- oltre 55.000 euro di reddito, aliquota del 43%.

Tuttavia, l'incidenza del drenaggio fiscale (*"fiscal drag"*) e l'utilità macroeconomica del sostegno ai consumi delle famiglie richiederebbero un intervento di maggiore portata, attraverso l'innalzamento del predetto scaglione di reddito a 60.000 euro.

Tab. 1 - Curva dell'Irpef

IRPEF vigente	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 28.000 euro	23%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro	33%
Per i redditi oltre 50.000 euro	43%
IRPEF per il 2027	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 28.000 euro	23%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 55.000 euro	33%
Per i redditi oltre 55.000 euro	43%

Soprattutto, occorrerebbe superare il carattere temporaneo della misura, prevista per il solo anno 2027, rendendola strutturale e dando, così, continuità al percorso di riduzione del prelievo fiscale sui contribuenti, avviato con l'attuazione delle Legge Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111) e con le precedenti Manovre di Bilancio del Governo.

2. L'ulteriore proposta di Confcommercio: Detassare le tredicesime mensilità

In questa prospettiva, un ulteriore intervento dovrebbe riguardare la progressiva introduzione di un regime strutturale di detassazione delle tredicesime mensilità, quale strumento di sostegno ai redditi medio-bassi e di rafforzamento del potere d'acquisto delle famiglie.
La misura, oltre a concentrare il beneficio in un particolare periodo dell'anno caratterizzato da una maggiore propensione ai consumi, potrebbe contribuire a sostenere la domanda interna e, di conseguenza, l'attività delle imprese.
La previsione si pone, tra l'altro, in linea con l'indirizzo già contenuto nella Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

3. Detassazione degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL

Per favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, viene prorogata, anche per il 2027, la tassazione agevolata, pari al 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2027, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
La misura si applica, esclusivamente, ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente che nell'anno 2026 hanno percepito un reddito non superiore a 33.000 euro, e comporta una copertura finanziaria pari a 984,3 milioni di euro.

4. Detassazione del lavoro notturno e festivo

Prorogata, per il 2027, la misura di tassazione agevolata consistente nell'assoggettamento ad un imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 15% delle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:

- maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni ed indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
- indennità di turno ed ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Tale beneficio viene riconosciuto, esclusivamente, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2026, a 40.000 euro.
Si tratta di una misura di particolare interesse per le imprese del commercio e dei servizi.
Sarebbe, tuttavia, opportuno superare la logica delle proroghe annuali, rendendo strutturale il beneficio.
La misura comporta una copertura finanziaria pari a 259 milioni di euro.

5. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del Settore del Turismo

Viene prorogato, per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 30 settembre 2027, il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde, per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o notturni dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale.
I destinatari di tale misura - che comporta una copertura finanziaria pari a 12,3 milioni di euro - sono i lavoratori che, nel periodo d'imposta 2026, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Si tratta di una misura apprezzabile, in quanto sostiene il reddito dei lavoratori e tiene conto delle peculiarità operative e stagionali del comparto turistico. Sarebbe, però, opportuno ampliare l'efficacia della misura estendendo la durata della stessa all'intero anno, superando il limite temporale del 30 settembre.

6. Incentivi per le nuove assunzioni

Particolarmente favorevole è la misura che rafforza gli incentivi fiscali per le nuove assunzioni, attraverso una maggiorazione della deduzione

del costo del lavoro fino al 180% per l'assunzione di giovani madri, e al 140% per l'assunzione di giovani "under 35".
La misura - che attua il principio "più assumi meno paghi" - interviene su due ambiti di particolare rilevanza per il mercato del lavoro e contribuisce a ridurre il costo del lavoro per le imprese, sostenendo le decisioni di investimento in nuova occupazione.
Al contempo, rappresenta uno strumento per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, anche attraverso il reinserimento delle madri, e promuovere maggiori opportunità occupazionali per i giovani.

7. Le modifiche al "regime forfettario"

Viene innalzata la soglia di ricavi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel "regime forfettario" per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Tale soglia - attualmente fissata a 85.000 euro - viene incrementata, a partire dal 2027, fino a 100.000 euro, limitatamente alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali regionali e comunali.
Resta, pertanto, ferma a 85.000 euro la soglia di ricavi entro la quale è prevista per tali soggetti l'esclusione dal regime IVA.
In pratica, i soggetti che optano per il "regime forfettario" e che dichiarano compensi o ricavi compresi tra 85.000 euro e 100.000 euro, saranno assoggettati al regime ed agli adempimenti IVA (ad esempio: addebito in fattura dell'IVA; presentazione della dichiarazione annuale IVA; liquidazioni periodiche IVA, eccetera).

8. Incremento del limite di deducibilità dei costi degli autoveicoli degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Accolta dal Governo la richiesta di FNAARC e di Confcommercio di incrementare il limite di deducibilità dei costi degli autoveicoli degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
La disposizione prevede due importanti novità:

- La percentuale di deducibilità sale, dall'80% al 90%, per i costi relativi ai veicoli elettrici ed ibridi. Per le altre tipologie di autoveicoli la percentuale resta ferma all'80%.
- Il limite massimo del costo di acquisizione, fiscalmente riconosciuto, aumenta, da 25.822,84 euro a 35.000 euro, per i veicoli elettrici ed ibridi, anche ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, mentre il limite resta invariato per le altre tipologie di autoveicoli.

Per i veicoli acquisiti in locazione o noleggio rimane invariato il limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro, indipendentemente dall'alimentazione.
La platea dei veicoli riconducibili agli agenti ed ai rappresentanti di commercio interessati dalla modifica normativa, è stimata in circa 156.000 unità, a conferma della significativa portata dell'intervento.
La misura assume particolare rilievo in quanto interviene su limiti di deducibilità rimasti, sostanzialmente, invariati dal 1997 e mai adeguati al valore di mercato attuale delle autovetture.
L'intervento normativo risponde, dunque, ad un'esigenza da tempo rappresentata da FNAARC e da Confcommercio, secondo la quale l'autoveicolo costituisce un bene strumentale essenziale all'esercizio dell'attività economica, favorendo, al contempo, il rinnovo del parco auto attraverso l'adozione di veicoli più sostenibili ed a minore impatto ambientale.

9. Esenzione bollo auto

Dal 1° gennaio 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione diventa strutturale, superando il carattere temporaneo della misura già prevista per il 2027.
L'esenzione è riconosciuta alle persone fisiche, per un solo veicolo regolarmente assicurato, secondo il seguente ordine:

- autovetture: alimentate a benzina o gasolio, anche ibride, con potenza non superiore a 80 kW.
- motocicli: alimentati a benzina, se non si beneficia già dell'esenzione per un'autovettura fino a 80 kW.

- ciclomotori: ammessi all'esenzione solo in assenza dei benefici relativi ad autovetture e motocicli.

10. Estensione della "cedolare secca" alle locazioni degli immobili ad uso commerciale

Viene esteso il regime della "cedolare secca" alle locazioni degli immobili ad uso commerciale, con applicazione dell'aliquota del 21%, ridotta al 10% per gli immobili situati nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane.
La misura - che comporta una copertura finanziaria pari a 156,9 milioni di euro - rappresenta un primo passo verso un sistema di tassazione più favorevole per il mercato delle locazioni e recepisce, parzialmente, un'esigenza da tempo sostenuta da Confcommercio per cercare di contrastare l'annoso fenomeno della "desertificazione commerciale" dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici.
Tuttavia, l'intervento presenta un ambito applicativo circoscritto, essendo limitato ai soli immobili della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), con superficie non superiore a 200 metri quadrati, ed ai soli contratti stipulati nel 2027.
Ma, soprattutto, non recepisce un elemento essenziale della proposta di Confcommercio, ossia che il regime fiscale agevolato sia vincolato alla condizione che il locatore/proprietario concordi, contrattualmente, in favore del conduttore/impresa una riduzione del canone di locazione.
In tal modo, la misura, in primis, consentirebbe di semplificare e rendere più equa la tassazione dei canoni di locazione di tali immobili, favorendo - al contempo - l'emersione e l'immissione sul mercato degli immobili commerciali sfitti.
In secondo luogo, la riduzione del carico fiscale sui locatori/proprietari si tradurrebbe in una concreta ed immediata riduzione dei canoni di locazione a carico delle imprese conduttrici, supporterebbe il commercio di prossimità e favorirebbe la riattivazione di locali inutilizzati, con positive ricadute sulla vitalità e sulla rigenerazione dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici.
L'intervento correttivo proposto da Confcommercio, rappresenterebbe, non soltanto una misura di semplificazione e di razionalizzazione del prelievo fiscale sugli immobili, ma anche uno strumento di sostegno alle attività economiche, dando concreta attuazione ad un principio già formalmente previsto dalla Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

11. Assegnazione agevolata dei beni aziendali ai soci

Viene riproposta l'assegnazione agevolata dei beni aziendali ai soci e l'estromissione dei beni delle imprese individuali.
La disposizione - riproponendo interventi già previsti da precedenti provvedimenti legislativi - consente alle società ed agli imprenditori individuali di distribuire od estromettere beni dal patrimonio dell'impresa, applicando aliquote ridotte e semplificando gli adempimenti connessi.
Tale misura sarà utile per supportare le imprese nella gestione del proprio patrimonio e per incentivare scelte organizzative e patrimoniali coerenti con la continuità e lo sviluppo dell'attività economica.
L'imposta sostitutiva è pari all'8% (10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti).

12. Rivalutazione dei beni immobili delle imprese

Per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), è possibile rivalutare i beni immobili iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio.
La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo e anche limitatamente a singoli immobili.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva pari:
- all'8% per gli immobili ammortizzabili;
- al 4% per gli immobili non ammortizzabili.

La misura è da accogliere con favore in quanto consente alle aziende di adeguare il valore contabile

degli immobili a quello attuale, favorendo una rappresentazione patrimoniale più coerente con il valore effettivo dei beni.

13. Incremento della ritenuta d'acconto nelle transazioni "B2B"

Suscitano, invece, preoccupazione alcune disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale, che rischiano di determinare ulteriori oneri finanziari ed amministrativi a carico delle imprese, soprattutto, di quelle di minori dimensioni.
Ci si riferisce, in particolare, alla norma che dispone **il raddoppio delle aliquote della ritenuta d'acconto sui corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra imprese, elevandole:**

- dallo 0,5% all'**1% per il 2028;**
- dall'1% al **2% a decorrere dal 2029.**

Pur comprendendo le finalità di presidio fiscale della misura, il rafforzamento di un meccanismo di prelievo anticipato sui corrispettivi delle operazioni commerciali rischia di determinare effetti penalizzanti sulla liquidità aziendale, soprattutto per le imprese di minori dimensioni e per quelle caratterizzate da margini di redditività contenuti.
L'applicazione della ritenuta sui corrispettivi, indipendentemente dall'effettivo risultato economico dell'attività, può, infatti, determinare la formazione di crediti fiscali e maggiori esigenze di finanziamento del capitale circolante.
Si auspica, pertanto, una riconsiderazione della misura, tenendo conto delle possibili ricadute sulla liquidità delle imprese e sugli ulteriori oneri amministrativi connessi.

14. Riduzione del limite di compensazione dei crediti fiscali

Preoccupa, altresì, la disposizione che **riduce - da 50.000 euro a 30.000 euro - la soglia dei debiti tributari iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione, scaduti e non sospesi, oltre la quale opera il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali.**
Pur condividendo l'obiettivo dichiarato di contrastare le compensazioni indebite, occorre evitare che l'inasprimento delle condizioni di utilizzo dei crediti legittimamente maturati si traduca in ulteriori difficoltà finanziarie per le imprese.
Se ne auspica, pertanto, una revisione volta a contemperare le esigenze di controllo con quelle di tutela della liquidità aziendale.

15. Proroga della "Sugar Tax" e della "Plastic Tax"

Vengono, infine, **rinviati al 1° luglio 2027** i termini di entrata in vigore della **"Sugar Tax"** e della **"Plastic Tax"**, i due tributi introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2020, e mai entrati in vigore a causa delle loro difficoltà applicative.
Si auspica, al riguardo, il definitivo superamento, anche in considerazione degli oneri che la loro introduzione determinerebbe per le imprese.



Vincenzo De Luca
Responsabile fiscale
Confcommercio

L'agenzia delle entrate **chiarisce**

Vi.diCo.Web

Visto di conformità - Disponibile il nuovo servizio on-line "Vi.diCo. Web".

Guida Operativa alla Procedura Web

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 5 ottobre 2026, è disponibile il nuovo servizio on-line "Vi.diCo.Web – Visto di conformità", attraverso il quale i professionisti possono trasmettere la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità. La piattaforma consente di gestire anche le successive variazioni dei dati, degli elementi e degli atti comunicati, nonché l'eventuale rinuncia a tale facoltà. Per le indicazioni sulle modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una Guida Operativa.

"Rottamazione quinquies"

Al via la "Rottamazione-quinquies" degli enti territoriali – On-line il prospetto dei debiti rottamabili.

Domande di adesione dal 16 ottobre 2026

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, sul proprio sito internet, il servizio che consente di individuare i debiti rientranti nella rottamazione-quinquies degli enti territoriali e le modalità per presentare la domanda di adesione. La misura riguarda i contribuenti con debiti verso gli enti che hanno comunicato ad Agenzia delle entrate-Riscossione il provvedimento di applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate (come bollo auto, Imu, Tari e multe stradali) affidate all'agente della riscossione.
I contribuenti potranno inviare le domande dal 16 ottobre al 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili su www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Sempre sul sito sono disponibili un video informativo e le risposte alle domande più frequenti (Faq) dedicate alla Rottamazione-quinquies degli enti territoriali.

Partite IVA inattive

Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive.

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2026

L'Agenzia delle Entrate modifica il provvedimento del 3 dicembre 2019, che aveva definito i criteri e le modalità per l'individuazione e la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l'attività, avevano omesso la presentazione della dichiarazione di cessazione.
L'intervento si colloca nell'ambito dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Agenzia, risultano non aver esercitato attività d'impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti. La stessa disposizione demanda a un provvedimento del Direttore la definizione delle modalità operative, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Le modifiche interessano i criteri di individuazione delle partite IVA inattive, le modalità di comunicazione della prevista chiusura, il termine per la sua effettuazione e le possibilità di intervento del contribuente, anche mediante richiesta di riattivazione. È inoltre introdotta una disciplina sul trattamento dei dati personali utilizzati nella procedura.

"TrovaTu"

Nuovo servizio on-line "TrovaTu" per la ricerca dei Testi Unici tributari in vigore dal 1° gennaio 2027.

Software gratuito disponibile

Pubblicato "TrovaTU", il nuovo strumento online, disponibile sul sito istituzionale delle Finanze e rivolto a cittadini, imprese e professionisti, che consente di individuare la nuova collocazione delle disposizioni tributarie negli otto Testi unici efficaci dal 1° gennaio 2027.
Si informa che sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo **https://trovatu.finanze.gov.it/app/**, è disponibile il nuovo servizio "TrovaTu" Trova Testi Unici, dedicato alla ricerca e alla consultazione delle disposizioni tributarie attualmente in vigore negli 8 Testi unici tributari che saranno efficaci dal 1° gennaio 2027.
Il servizio, gratuito, rappresenta uno strumento utile per individuare e consultare più agevolmente i testi normativi di riferimento nelle diverse materie fiscali, nell'ambito del processo di riordino e coordinamento della legislazione tributaria previsto dalla riforma fiscale. Infatti, partendo dalla norma di interesse, lo strumento di ricerca aiuta a ricostruire il percorso di riordino di ogni disposizione tributaria: dove è confluita e come è cambiata. L'utente – effettuata la ricerca con TrovaTU - può anche decidere di visualizzare la disposizione attualmente vigente, quella che avrà efficacia dall'1 gennaio 2027 o mettere i due testi a fronte.

Credito imposta carburante

Credito d'imposta carburante per le imprese di trasporto - Istituzione del codice tributo per la compensazione in F24

Risoluzione n. 40 del 26 ottobre 2026

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 26 ottobre 2026, ha istituito il codice tributo 7082 per consentire alle imprese esercenti le attività di trasporto di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta riconosciuto per la maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante.
Come noto, l'agevolazione è prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193. Le disposizioni attuative sono state definite con il decreto 23 maggio 2026 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento

Azioni ai dipendenti

Assegnazione di azioni ai dipendenti in presenza dei requisiti di anzianità minima di servizio e dell'esclusione dei dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 194/2026

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 194 del 28 ottobre 2026 ha chiarito che l'assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti può beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR, anche qualora il piano preveda un requisito minimo di anzianità di servizio e l'esclusione dei dipendenti appartenenti ai livelli apicali del gruppo, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla disposizione.
La risposta riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, intenzionato a coinvolgere i propri dipendenti nei risultati aziendali mediante un piano di assegnazione gratuita di azioni.



L'**esperto** risponde

Quale aliquota IVA si applica alla cessione di beni finiti destinati a interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico?

L'aliquota IVA agevolata del 10% può applicarsi alle cessioni di beni finiti destinati a interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, a condizione che tali interventi siano qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 10 del DL n. 76/2020, infatti, gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere ricondotti alla categoria della ristrutturazione edilizia anche in presenza di incrementi volumetrici, purché espressamente consentiti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
Tale impostazione è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 564 del 27 novembre 2020, che ha riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% ai relativi contratti di appalto, ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Diversamente, negli interventi di ristrutturazione senza demolizione che comportano un ampliamento volumetrico, la parte ampliata configura una nuova costruzione.

ALIQUOTA IVA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO VOLUMETRICO

Un contribuente che ha già presentato la dichiarazione dei redditi, al fine di utilizzare un credito in compensazione, può aderire al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo 2026-2027, senza necessità di presentare una dichiarazione correttiva nei termini?

Sì. Il contribuente che abbia già trasmesso la dichiarazione dei redditi può aderire al concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027 anche senza presentare una dichiarazione correttiva nei termini.
A tal fine, è sufficiente trasmettere telematicamente il modello CPB 2026-2027, accompagnato dal solo frontespizio del modello REDDITI 2026, indicando il codice «1 – Adesione» nella casella «Comunicazione CPB». Tale modalità, prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026 e richiamata dalla circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, ha natura esclusivamente comunicativa e non dichiarativa. La dichiarazione già presentata conserva, pertanto, la propria validità e non è necessario ripresentarla. L'adesione, inoltre, non incide di per sé sul credito già utilizzato in compensazione.
Resta ferma la possibilità di aderire anche mediante una dichiarazione correttiva nei termini, trasmettendo congiuntamente i modelli REDDITI, ISA e CPB.
Si ricorda, infine, che per il biennio 2026-2027 il termine per aderire era fissato al 2 novembre 2026.

ADESIONE AL "CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE"

La dismissione delle credenziali di accesso alla piattaforma Sister comporta la necessità di rinnovare o modificare le convenzioni già stipulate con l'Agenzia delle Entrate?

No. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2026 (prot. n. 278149/2026) disciplina il progressivo superamento delle credenziali di accesso alla piattaforma Sister, senza prevedere, di per sé, la cessazione o la modifica delle convenzioni già in essere.
In particolare, dal 15 novembre 2026 non saranno più rilasciate nuove credenziali Sister, mentre quelle esistenti saranno progressivamente disattivate entro il 31 dicembre 2026, secondo un piano differenziato per profilo di convenzione e tipologia di adesione ai servizi, che sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.
La modifica riguarda, quindi, le modalità di autenticazione, con l'obiettivo di uniformare l'accesso alla piattaforma a quello degli altri servizi telematici dell'Agenzia, attraverso SPID, CIE e CNS. A conferma della continuità delle autorizzazioni già riconosciute, il punto 5.2 del provvedimento stabilisce che restano valide le abilitazioni, i profili autorizzativi e le deleghe già attribuiti agli utenti.
Restano tuttavia da chiarire le modalità di associazione delle identità digitali personali degli utilizzatori alle utenze già esistenti e gli eventuali adempimenti necessari. È pertanto opportuno attendere la pubblicazione del piano di disattivazione e delle relative indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate, riservandosi, in caso di ulteriori dubbi, di sottoporre la questione direttamente all'Amministrazione finanziaria.

CONVENZIONE SISTER - EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DEL 13 OTTOBRE 2026

Per i contribuenti che utilizzano il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è sufficiente il manuale di conservazione predisposto dalla stessa Agenzia?

Il manuale di conservazione dell'Agenzia delle Entrate descrive le caratteristiche e le modalità di funzionamento del servizio offerto agli utenti, ma non contiene necessariamente tutte le informazioni relative all'organizzazione e alle responsabilità del singolo contribuente. Pertanto, il manuale dell'Agenzia, pur costituendo un riferimento per la gestione del processo di conservazione, potrebbe non essere sufficiente, da solo, ad assolvere tutti gli eventuali obblighi documentali a carico dell'impresa.
È quindi opportuno valutare la situazione del singolo contribuente, tenendo conto delle tipologie di documenti informatici soggetti a conservazione e dell'organizzazione interna. A tal fine, si suggerisce di predisporre un manuale aziendale essenziale, proporzionato all'attività svolta, che richiami la documentazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate e individui le tipologie documentali interessate, i ruoli e le responsabilità interne e le modalità di gestione della documentazione conservata.

OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE PER I SOGGETTI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE FATTURE E CORRISPETTIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si chiedono chiarimenti in merito alla trasformazione di una impresa in società benefit.

Si precisa che, sulla base delle fonti esaminate, l'assunzione della qualifica di società benefit non attribuisce un regime fiscale agevolato automatico e strutturale. La disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 376–384, della legge n. 208 del 2015 non prevede esenzioni, aliquote ridotte o specifiche deduzioni connesse al perseguimento delle finalità di beneficio comune. La società continua, pertanto, ad applicare il regime tributario previsto per la forma societaria adottata e per l'attività esercitata. L'adozione della qualifica di società benefit non comporterebbe dunque, in quanto tale, un alleggerimento delle imposte sui redditi, dell'IRAP o dell'IVA, né un diritto automatico a riduzioni dei tributi locali. Eventuali agevolazioni territoriali richiedono una verifica della disciplina regionale e dei regolamenti del Comune competente. Restano inoltre da valutare gli incentivi ordinari applicabili agli investimenti o alle iniziative concretamente realizzate, secondo i rispettivi requisiti, senza che la sola qualifica benefit ne garantisca l'accesso.

TRASFORMAZIONE DI UNA IMPRESA IN SOCIETÀ BENEFIT

Come deve comportarsi l'esercente quando un POS, già collegato manualmente al registratore telematico, compare successivamente nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate con dati parzialmente diversi o quando risultano più codici identificativi riferiti allo stesso dispositivo?

Occorre distinguere tra la duplicazione dei dati relativi al medesimo POS e la presenza di più identificativi riconducibili a distinti rapporti di convenzionamento.
L'inserimento manuale del POS è una modalità espressamente ammessa dall'Agenzia delle Entrate quando il dispositivo non compare nell'elenco proposto dalla procedura. Pertanto, la sua successiva comparsa nell'elenco non rende automaticamente irregolare il collegamento originario. È necessario verificare la corrispondenza dei dati, in particolare del Terminal ID, del codice fiscale dell'Acquirer e degli elementi contrattuali. Se si tratta dello stesso dispositivo e il collegamento originario risulta corretto, è opportuno non cancellarlo e ricrearlo automaticamente, soprattutto quando ciò comporti una diversa data di decorrenza. Si suggerisce, invece, di conservare evidenza del primo abbinamento e chiedere indicazioni all'assistenza dell'Agenzia delle Entrate sulla gestione dell'eventuale duplicazione.
Diversamente, un unico POS fisico può richiedere più collegamenti al registratore telematico quando è utilizzato nell'ambito di distinti contratti di convenzionamento con Acquirer diversi. In tal caso, ciascun identificativo deve essere verificato e, se effettivamente riferito a un distinto rapporto operativo, registrato separatamente, indicando il relativo Terminal ID e i dati dell'Acquirer.
È quindi opportuno chiedere alla banca o all'Acquirer effettivo una conferma scritta della natura dei diversi codici, dei contratti cui si riferiscono e della loro effettiva operatività.
Si raccomanda, infine, di conservare la documentazione relativa agli abbinamenti effettuati, alle richieste di chiarimento e alle risposte ricevute, così da poter ricostruire le anomalie riscontrate e dimostrare la diligenza dell'esercente. Tale documentazione, tuttavia, non esclude automaticamente l'applicazione di eventuali sanzioni, né la richiesta di assistenza sospende i termini previsti per l'adempimento.

COLLEGAMENTI POS CON I RELATIVI RT



DICEMBRE

Scadenzario fiscale 2026

Martedì 1 dicembre

Ritenute di imposta e di acconto
- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Martedì 15 dicembre

Rottamazione 2026 (rottamazione-quinquies)
- Presentazione istanza rottamazione enti locali

Ritenute di imposta e di acconto
- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

Acconti contribuenti minimi e forfetari
Acconti Irpef, Ires, Irap
Acconto cedolare secca
Ivie - Imposta patrimoniale sugli immobili esteri
Cedolare secca
IVAFE - Imposta sul valore delle attività di natura finanziaria detenute all'estero ›

IRAP
- Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 ed IRAP 2026

Esterometro
- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Mercoledì 16

Liquidazioni periodiche Iva › Liquidazioni periodiche Iva
- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Modello Redditi ENC
Modello Redditi PF
Modello Redditi SC
Modello Redditi SP
Dichiarazione IRAP
- Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 ed IRAP 2026

Liquidazioni periodiche IVA
- Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto
- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Ritenute di imposta e di acconto
- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Redditi diversi di natura finanziaria
- Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Redditi diversi di natura finanziaria › Regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria
- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Accise
- Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria
- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax
- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
- IMU
- Versamento saldo per il 2026 dell'imposta municipale propria

Giovedì 31 dicembre

Modello Redditi SC
IRAP
- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2026 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS › OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop
- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Ritenute di imposta e di acconto › Tipologie di ritenute
- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

IMU
- Ravvedimento sprint tardivo versamento saldo IMU

Acconti Irpef, Ires, Irap
- Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo d'anno

Modello Redditi ENC
Modello Redditi PF
IRAP
- Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 e IRAP 2026 società con esercizio a cavallo